

ALLEGATOC alla Dgr n. 1120 del 05 luglio 2013

pag. 1/6

Schema di convenzione di adesione e di partecipazione alla sperimentazione per l'esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici

Premesso che la presente convenzione opera nel rispetto:

- del decreto legislativo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»", (di seguito, il "Codice");
- del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito in legge;
- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»", nel seguito denominato "Codice"
- del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE", nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto stesso;
- del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- di ogni provvedimento e/o documentazione predisposta dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività, istituita ai sensi dell'articolo 79 del Codice;
- della determinazione commissariale n. 34/2013 DIG avente ad oggetto l'approvazione degli schemi di convenzione con i prestatori di servizi di pagamento e dei protocolli di sperimentazione per l'adesione delle Pubbliche Amministrazioni al nodo dei pagamenti – SPC;

Considerato che:

a) il predetto decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 20, comma 2, conferisce all'Agenzia le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate in precedenza a DigitPA come specificate all'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;

- b) le suddette funzioni sono riconducibili, tra l'altro, all'emanazione di regole, standard e guide tecniche, alla vigilanza e controllo sul rispetto di norme, nonché all'elaborazione di regole tecniche, standard e guide tecniche;
- c) il predetto decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 20, comma 1, assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana,in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e con l'Agenda digitale europea;
- d) l'articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice dispone che "I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1 giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione";
- e) l'articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice dispone che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, "Si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore di servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71";
- f) l'articolo 5, comma 4, del Codice dispone che "L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo";
- g) l'articolo 81, comma 2-bis del Codice dispone che "Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento";
- h) l'articolo 6, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato";
- i) è esigenza della Pubblica Amministrazione a fronte dei pagamenti ricevuti di:
- i. avere a disposizione su appositi sistemi informatici l'importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate;
- ii. fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;

j) sulla base dei compiti definiti dalla norme di cui alle precedenti lettera g) e lettera h), anche ai fini di
generare economie di scale per le Pubbliche Amministrazioni e facilitare gli adempimenti della
normativa, proseguono le attività per la sperimentazione della piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni ed i prestatori di servizi di
pagamento abilitati;

Considerato altresì che:

- la Regione del Veneto intende promuovere e supportare le Amministrazioni Pubbliche del suo territorio nell'adozione di sistemi di pagamento telematico attraverso la costituzione del Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici;
- le parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula della presente convenzione allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti,

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e Allegati

Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, così come fanno parte integrante e sostanziale della stessa, ancorchè non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC"
- "Protocollo di adesione per la Sperimentazione del Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni"
- "Schema di Convenzione con Prestatore di servizi di pagamento"
- "Specifiche Tecniche Regionali"

Articolo 2 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'assunzione da parte dell'Amministrazione aderente degli obblighi e dello svolgimento delle attività derivanti dalla sperimentazione delle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC, così come previsto dai documenti di cui all'articolo 1, e dal Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici di cui al successivo articolo 3, al fine di consentire a cittadini e imprese la sperimentazione del sistema telematico di pagamento di somme da questi dovute alla pubblica amministrazione, salvo quanto eventualmente previsto da specifiche disposizioni di legge in materia di riscossione di tributi.

<u>Articolo 3 – Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici</u>

Ai fini della presente Convenzione s'intende per Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici la piattaforma tecnologica per l'interconnessione, l'interoperabilità e le funzionalità di pagamento tra la Regione del Veneto, le Amministrazioni aderenti, il Nodo dei Pagamenti SPC e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dalla stessa Regione al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 del Codice di Amministrazione Digitale.

L'infrastruttura tecnologica sarà messa a disposizione, a livello sperimentale, nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti che abbiano sottoscritto con la Regione del Veneto la presente convenzione.

Articolo 4 – Obblighi delle parti

La presente convenzione prevede l'utilizzo dei servizi offerti dai prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia per l'Italia Digitale da parte di tutte le Amministrazioni che richiedono di partecipare alla sperimentazione dei servizi di pagamento nell'ambito del Nodo Regionale per i Pagamenti Telematici mediate sottoscrizione del presente accordo.

Le parti si impegnano ad operare per gestire al meglio le attività previste dall'articolo 2: in particolare la Regione metterà a disposizione l'infrastruttura tecnologica di cui all'articolo 3, tenuto conto di quanto previsto dalle specifiche tecniche regionali e previa verifica in capo alle Amministrazione Aderenti anche del possesso di tutti i requisiti richiesti nell'Allegato denominato "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC".

Per consentire alla Regione di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 5 del Protocollo di adesione per la sperimentazione dei Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni, l'Amministrazione Aderente

Dichiara:

- che la propria anagrafica è quella indicata nell'epigrafe della presente convenzione;
- di assumersi ogni responsabilità per lo sviluppo delle componenti applicative necessarie per la fruizione dei Servizi erogati dal Nodo dei Pagamenti-SPC e dal Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici, in conformità a quanto indicato negli allegati alla presente convenzione;
- di assumersi ogni responsabilità per la predisposizione dei necessari collegamenti tecnici, delle configurazioni e degli apparati atti a garantire l'accesso ai servizi del Nodo dei Pagamenti-SPC e del Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici, in conformità a quanto indicato negli allegati alla presente convenzione;
- di sottoporsi a specifici test (connettività, funzionali e di integrazione) al fine di valutare l'idoneità dell'interfacciamento realizzato con i Servizi applicativi di base e con quelli opzionali prescelti, pena l'impossibilità di procedere all'attivazione dei servizi stessi.

Comunica alla Regione le seguenti coordinate bancarie dei conti correnti da accreditare:

IBAN c/c n° 1		
IBAN c/c n° 2		
IBAN c/c n° 3		

Comunica alla Regione i seguenti dati del soggetto nominato "Referente dei pagamenti", ossia quale persona responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'Italia Digitale e/o della Regione il soggetto sotto specificato unitamente ai relativi recapiti e riferimenti:

Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Qualifica
Telefono Ufficio
Fax Ufficio
Indirizzo postale Ufficio
Posta Elettronica
Telefono Mobile

Le parti si impegnano a sperimentare congiuntamente i processi ed i servizi che possono essere resi disponibili sul Nodo dei Pagamenti-SPC e dal Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici secondo le regole descritte neri rispettivi documenti tecnici.

Le parti si impegnano ad avviare la sperimentazione entro novanta giorni a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Gli oneri per l'attivazione di detta sperimentazione sono a carico delle parti, ciascuna per le attività di propria competenza.

Le parti si danno atto che, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2, la definizione dei servizi da erogare avviene nel pieno rispetto delle dinamiche competitive tra le imprese del settore dei pagamenti.

Il Prestatore convenzionato fornirà i servizi di pagamento senza oneri a carico della Regione del Veneto o delle pubbliche amministrazioni che abbiano aderito al protocollo di sperimentazione.

Articolo 5 – Durata della sperimentazione, disdetta e recesso

La durata della sperimentazione oggetto del presente atto è fissata in dodici mesi, salvo proroghe richieste e concordate tra le parti. Durante la vigenza della convenzione, le parti si riservano la facoltà di recedere dalla stessa, mediante comunicazione scritta, con preavviso di trenta giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

La Regione del Veneto, in relazione alle attività inerenti alla realizzazione del Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici, si riserva di indicare, nel corso della durata del presente atto, eventuali modifiche alle attività di sperimentazione.

Laddove, in pendenza dell'efficacia della presente convenzione e, se del caso, entro il periodo di efficacia della proroga concordata tra le parti, dovessero essere pubblicate sulla GURI le Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, le disposizioni contenute nelle stesse Linee Guida risulteranno ex articolo 1339 c.c. di diritto inserite nel presente Protocollo, anche in sostituzione delle clausole difformi in esso apposte dalle Parti, senza alcun ulteriore consenso.

L'integrazione della presente convenzione ex articolo 1339 c.c., e come altresì concordata tra le parti, comporterà l'adesione dell'Amministrazione aderente alle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti – SPC, fermo restando comunque in capo alla Regione l'obbligo di inviare all'Agenzia per l'Italia Digitale la presente convenzione debitamente sottoscritta tra le parti.

Articolo 6 – Rendicontazione dei pagamenti

Il Prestatore convenzionato rendiconta l'avvenuto pagamento all'Amministrazione aderente che lo ha richiesto al più tardi entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata conclusa l'operazione, con le modalità indicate nei documenti tecnici.

Articolo 7 – Trasparenza

Il Prestatore convenzionato rende noto all'utente privato, prima dell'effettuazione dell'operazione di pagamento, il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare tale operazione.

Al fine di rendere disponibile il costo di cui al comma 1 anche alle amministrazioni aderenti, il Prestatore convenzionato comunica all'Agenzia detta informazione con le modalità indicate nei documenti tecnici.

Articolo 8 – Implementazioni tecnologiche e procedurali

Le implementazioni tecniche, necessarie a mantenere allineato l'impianto tecnologico, alle modifiche normative e/o procedurali, nonché alle evoluzioni tecnologiche che dovessero intervenire nel corso del tempo, saranno concordate e pianificate tra le parti.

Articolo 9 – Comunicazioni tra le parti

Le parti, ciascuna per la propria competenza, nominano una persona quale referente e responsabile della convenzione nei confronti della controparte, al quale devono essere indirizzate tutte le comunicazioni previste dalla convenzione e dai suoi allegati.

Le comunicazioni sono scambiate esclusivamente in forma scritta tramite PEC ai seguenti indirizzi:

Regione del Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

		1 .					
Δ	mministrazione	aderente.					
Γ	mmmmsuazione	auci ciiic.	 	 	 •	 	

Articolo 10 – Trattamento dei dati. Consenso al trattamento

L'amministrazione aderente si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

A tal fine, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della convenzione medesima. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti con l'interessato.

Articolo 11 – Legge applicabile e foro competente

Le norme applicabili alla presente convenzione quadro sono quelle previste dall'ordinamento italiano. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione, che non venisse risolta bonariamente fra le parti, sarà definita in via esclusiva al foro di Venezia.

Articolo 12 – Disposizioni generali

Le parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della presente convenzione dovessero risultare nulle in tutto o in parte, la convenzione resterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo tra le parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione, che rappresenta la sostanziale volontà delle parti, è stata in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole della convenzione sono espressamente approvate da ciascuna parte. Non trova pertanto applicazione l'articolo 1341 del codice civile.

Articolo 13 – Clausola fiscale

La presente convenzione, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata.

Letto Confermato e Sottoscritto

Venezia,

per la Regione del Veneto Il Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi

per l'Amministrazione aderente Il Responsabile
